REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1407 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ([1]), in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione ([2]) contengono errori nell'allegato VI, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», punto 3, e nell'allegato VII, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», punto 3, per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono comunicare a norma delle disposizioni in questione.

(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 è così rettificato:

1. nell'allegato VI, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», il punto 3 è sostituito dal seguente:

 «3. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni personali;»;

2. nell'allegato VII, parte 2, riquadro «Sistemi e controlli», il punto 3 è sostituito dal seguente:

 «3. il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni personali;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN